



COMUNE DI SARCEDO

- PROVINCIA DI VICENZA -

Ufficio Tributi

via Roma, 17 – 36030 Sarcedo (VI)

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE,
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
NONCHÉ DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CIG 765392176A

DURATA 01/01/2019 – 31/12/2022

Art. 1 Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché del servizio delle pubbliche affissioni.

L'affidamento comprende l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, la riscossione del relativo diritto, nonché l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, disciplinati dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e s.m.i. a dai rispettivi regolamenti comunali disciplinanti le entrate oggetto della Concessione.

Art. 2 Norme generali

La concessione, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile. La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato d'oneri. In particolare la ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato ed in particolare la clausola di risoluzione espressa di cui all'art. 22.

Art. 3 Durata e valore della concessione

La concessione ha durata di anni 4 (quattro) naturali successivi e continui, decorrenti dal 1 gennaio 2019 e fino alla data del 31/12/2022. Alla scadenza, la concessione potrà essere prorogata per analogo periodo di tempo, nei limiti e con le modalità previste per legge.

E' escluso ogni tacito rinnovo; al termine del rapporto contrattuale, lo stesso si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta da parte dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore presunto della concessione per l'intera durata dell'appalto, compresa l'eventuale ripetizione, è pari ad € 181.600,00, calcolato sulla media del gettito annuo, espresso in euro, dell'ultimo triennio:

INCASSI SARCEDO	2015	2016	2017	Media arrotondata
Diritti di urgenza	€ 2.556,18	€ 2.736,92	€ 2.711,10	
Pubbliche affissioni	€ 2.171,09	€ 2.479,45	€ 2.145,50	
Pubblicità temporanea	€ 1.401,25	€ 1.585,80	€ 1.433,42	
Pubblicità annuale	€ 15.973,18	€ 16,276,20	€ 16.171,06	
Maggiorazioni			€ 436,76	
Interessi	€ 8,60	€ 0,40	€ 0,17	
TOTALE	€ 22.110,30	€ 23.078,77	€ 22.898,01	€ 22.700,00

Art. 4 Cauzione a garanzia del servizio

A garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, il concessionario è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, a pena di decadenza dell'aggiudicazione stessa, apposita garanzia per tutta la durata del contratto di importo pari al 10% del valore del contratto con le modalità ed eventuali riduzioni indicate dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà

comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento. La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione .

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione. In caso di escussione totale o parziale della cauzione durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è obbligato a reintegrarla entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta escussione.

In caso di mancato reintegro l'amministrazione, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 5 Corrispettivo del servizio

Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo netto fisso nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di affidamento, in altre tipologie di entrata, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle nuove entrate, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Il Comune di Sarcedo ha una popolazione residente al 31/12/2017 pari a 5.274 abitanti e pertanto appartiene alla classe V di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 507/1993.

Art. 6 Versamenti

Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria del Comune l'ammontare del canone annuo in rate semestrali anticipate, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario; ai fini del rispetto dei termini di scadenza, farà fede la data di effettuazione dell'operazione di versamento. Per il tardivo versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica un'indennità di mora sugli importi non versati, rapportata al tasso legale vigente, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di reiterato mancato versamento, l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ed alla rescissione del contratto di concessione.

Art. 7 Divieto di subconcessione e di cessione - subappalto

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 Responsabilità verso terzi - Assicurazione

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.

Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 e una durata fino a 6 mesi oltre il termine contrattuale.

Art. 9 Organizzazione del servizio

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito sul territorio comunale. L'organizzazione del recapito locale e

l'impiego del personale, costituirà oggetto di valutazione del progetto presentato in sede di gara. All'esterno del recapito dovrà essere apposta una targa con la dicitura: Comune di Sarcedo - Servizio Affissioni Pubblicità _____ (ditta....) nonché l'indicazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico. Presso il recapito dovranno essere esposti, per la consultazione:

- Le tariffe approvate dall'ente;
- I regolamenti comunali dei servizi oggetto della Concessione;
- L'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- Il Registro delle commissioni di affissione.

Alla data del verbale di consegna, in attesa di trovare una sede adeguata, il concessionario ha l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza.

Art. 10 Nomina funzionario responsabile

Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore.

Il concessionario, inoltre, provvede a nominare il Titolare del trattamento dei dati e il Responsabile della protezione dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 che ha aggiornato il D.Lgs. 196/2003 e il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Le designazioni dei responsabili suddetti, debbono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale e, in caso di sostituzione, entro otto giorni.

Art. 11 Gestione del servizio e obblighi del concessionario

Il concessionario elegge e mantiene in Sarcedo, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà del Comune effettuare comunicazioni alla sede legale del concessionario. Il concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione, osservate le disposizioni di legge in materia e dovrà eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine, osservando anche tutti gli impegni assunti sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità. Il concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, provvedendo a tutte le spese pertinenti. In particolare il concessionario dovrà:

- a) applicare il D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii. e tutte le disposizioni legislative e regolamentari regolanti la materia;
- b) applicare il regolamento e le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale;
- c) gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adatti al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione Comunale.
- d) mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte, nonché un servizio internet di consultazione della relativa posizione contributiva. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.
- e) assicurare continui controlli tendenti a rilevare tutte le posizioni di carattere pubblicitario esistenti nell'ambito del territorio comunale, notificando i relativi avvisi di accertamento o di rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, dichiarazioni o commissioni procedendo al recupero di tutte le somme evase. Il concessionario risponderà nei confronti del comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge;
- f) consentire gli accessi al personale dell'Ente per verificare la regolarità della gestione.

g) revisionare ed effettuare, a proprie spese, ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati;

h) a sostituire gli impianti (poster – standardi – tabelle) fatiscenti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, individuati d'intesa con gli uffici comunali competenti;

Tutti gli eventuali nuovi impianti installati dal concessionario a proprie spese, resteranno, alla scadenza del contratto o alla rescissione anticipata dello stesso, di esclusiva proprietà del Comune, senza che il concessionario possa pretendere alcun corrispettivo. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, comprese l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti diritti alla precedente gestione.

Art. 12 Gestione della riscossione coattiva

Il Concessionario aggiudicatario dovrà provvedere alla riscossione coattiva delle entrate oggetto della presente concessione.

Il Concessionario dovrà assumere la veste di Funzionario Responsabile. L'inadempimento da parte del contribuente determinerà l'attivazione del procedimento di riscossione coattiva/forzata, che sarà espletato dal Concessionario attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale ex Regio Decreto n. 639/1910, secondo la disciplina vigente tempo per tempo, ferma restando la possibilità di agire direttamente sulla base dell'avviso di accertamento, nel momento in cui allo stesso dovesse venire riconosciuta, a livello normativo, natura di titolo.

Il servizio di riscossione coattiva riguarderà le entrate relative alla presente concessione nel periodo di vigenza contrattuale, nonché le entrate riferite anche ad anni precedenti alla presente concessione che non siano ancora riscosse dal Comune e non affidate ad altri concessionari, purché non ancora prescritte. Il servizio dovrà includere tutti i servizi propedeutici, connessi e complementari. La concessione comprende sia le entrate divenute certe, liquide ed esigibili successivamente alla data di decorrenza del contratto sia le entrate certe, liquide ed esigibili maturate precedentemente alla data di decorrenza del contratto per cui non è ancora iniziato il procedimento di riscossione forzata.

Il concessionario invia annualmente al Comune, una relazione in ordine allo stato della riscossione coattiva.

Art. 13 Personale

Il concessionario deve impiegare le necessarie figure professionali, atte a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune. Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Art. 14 Impianti per le Pubbliche affissioni

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, prende in consegna dal Comune di Sarcedo, gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, standardi, poster, ecc.) attualmente esistenti assumendo l'onere della manutenzione.

Tali impianti ed attrezzature dovranno essere riconsegnati al Comune alla scadenza della concessione in normale stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso. Verrà redatto apposito stato di consistenza e verbale in contraddittorio con il concessionario sia per la consegna iniziale, sia per la riconsegna al termine della concessione.

Il concessionario è tenuto ad adeguare gli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme contenute nel D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 assumendo l'onere, anche di eventuali sostituzioni, forniture di nuovi impianti e manutenzioni straordinarie.

Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto tecnico di gestione e organizzazione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nel progetto presentato in sede di gara, concordandone le specificità con l'Amministrazione. In tal senso il progetto presentato si intende qui integralmente riportato. Ogni attività di sostituzione o nuova installazione di impianti da parte del concessionario dovrà essere richiesta e coordinata dai competenti uffici comunali, ai fini anche di evitare rischi da sicurezza interferenziale. Tutti gli oneri economici, nessuno escluso, sono a carico del concessionario, mentre gli impianti saranno e resteranno di proprietà del Comune di Sarcedo.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati o di futura installazione, per tutta la durata del contratto. L'ordinaria manutenzione comprende anche la rimozione periodica dei manifesti affissi e la tenuta in condizioni di perfetta efficienza e decoro e la piena sicurezza degli impianti.

Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affidati alla sua gestione.

Il concessionario invia al Comune, annualmente, una relazione in ordine allo stato effettivo degli impianti complessivamente gestiti, corredata dagli interventi effettuati.

Art. 15 Servizio di Pubbliche Affissioni

Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del D.Lgs. 507/93, nonché del richiamato Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima ed all'eseguito versamento. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa; scaduto il tempo, il Concessionario è tenuto a coprire i manifesti con altri nuovi o con fogli di carta, entro 3 (tre) giorni dalla scadenza. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti entro 3 (tre) giorni dalla scadenza.

Il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare alla Polizia Municipale le eventuali violazioni riguardanti le affissioni e/o pubblicità abusive per i provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente. Relativamente alle affissioni, trascorsi 3 (tre) giorni dall'avvenuta comunicazione, il Concessionario potrà provvedere alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D. Lgs.507/93.

Il concessionario si impegna a provvedere, a sua completa cura e spese e gratuitamente, a tutte le affissioni istituzionali dell'Ente, o di altre Autorità la cui affissione sia esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.n.507/93.

Le affissioni d'urgenza devono essere prestate su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie; a tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.

Art. 16 Sistema di riscossione

Le riscossioni spontanee e derivanti dall'attività di accertamento e di riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dovranno essere effettuate esclusivamente su conto corrente postale dedicato intestato all'Ente.

Le modalità di consultazione e lo scarico dei dati dei pagamenti sarà concordato con il Comune.

Il concessionario deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, in tempo utile, e comunque almeno 15 giorni prima della scadenza, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici del

concessionario, con l'indicazione del numero di telefono, ed indirizzo nonché ogni altra indicazione utile per il contribuente.

Art. 17 Contabilità, stampati e bollettari

Il Concessionario a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant' altro necessario alla corretta gestione del servizio. Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.

Art. 18 Esenzioni – Riduzioni

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dal D.Lgs. 507/1993, e ss.mm.ii., da altre normative vigenti e dai rispettivi Regolamenti Comunali o direttive dirigenziali e Deliberazioni di G.C.

Art. 19 Prestazioni aggiuntive

L'Ente concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi, avvalersi, previa integrazione delle condizioni contrattuali e conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e/o attività propeedeutiche connesse o complementari.

Art. 20 Esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto e, comunque, dopo:

- a) la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente art. 4;
- b) la trasmissione di copia conforme della polizza specificata al precedente art. 8;
- c) la nomina del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 10.

Art. 21 Vigilanza e controllo

Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione necessaria per la regolarità della gestione dei servizi.

Il Comune potrà disporre tutti i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il controllo può essere effettuato anche presso gli uffici del concessionario. Il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire, nonché a fornire al Comune stesso tutta la documentazione, le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, consentendo a tal fine l'accesso da parte degli incaricati del Comune.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopo di ché, se l'Amministrazione Comunale riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 22 Facoltà di recesso

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 15 giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante lettera Raccomandata a/r o PEC. In tal caso il Concessionario non può vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per la gestione del servizio effettuato fino alla data del recesso, e deve restituire al Comune i beni ricevuti in uso nelle condizioni di conservazione e di funzionamento originarie.

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa o dei presupposti impositivi.

Qualora nel corso della gestione dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto della presente concessione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza oneri. Dalla data di efficacia del

recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Art. 23 Clausola risolutiva espressa

Ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui al successivo art. 25 e l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 24, il Comune, anche in presenza di un solo inadempimento da parte del Concessionario, potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) non aver iniziato il servizio entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data fissata;
- b) mancato versamento delle somme dovute per due scadenze consecutive;
- c) mancato allestimento dello sportello decorsi 30 giorni naturali e consecutivi dall'inizio del servizio;
- d) mancato reintegro della garanzia decorsi 15 giorni naturali e consecutivi termine di cui all'art. 4;
- e) mancata attuazione del programma di accertamento;
- f) mancato invio, entro il termine per il versamento, dell'invito al pagamento;
- g) mancata attivazione delle abilitazioni a favore dell'ente e dei collegamenti via web a favore dei contribuenti di cui all'art. 11 lett. d), decorsi 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
- h) scioglimento, cessazione, fallimento del Concessionario o apertura di altra procedura concorsuale;
- i) sospensione o abbandono anche di uno solo dei servizi in gestione, senza giusta causa;
- j) in caso di sub-affidamento in violazione delle disposizioni di cui all'art. 7.

La risoluzione del contratto si perfeziona nel momento in cui il Concessionario riceve la comunicazione da parte del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Allo scopo il Comune diffida il Concessionario a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario. Il Concessionario deve immediatamente effettuare la consegna al Comune di tutti i beni conferiti e gli archivi informatici, e tutto quanto occorra per non interrompere lo svolgimento del servizio.

Rimane ferma la responsabilità del Concessionario per ogni danno conseguente all'inadempimento salve le ulteriori responsabilità. In caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, il Comune ha diritto di introitare per intero l'ammontare della cauzione e di adottare tutte le disposizioni necessarie a garantire il servizio.

Art. 24 Violazioni delle disposizioni del presente capitolato

Il Comune, in caso di inadempimenti del Concessionario che possono incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull'efficienza ed efficacia dei servizi, prima della notifica al concessionario della formale e motivata diffida e contestazione, invita, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, il Concessionario stesso a provvedere alla corretta e completa esecuzione del contratto indicando le irregolarità riscontrate. Se entro il termine di 10 giorni il Concessionario ottempera a quanto richiesto dall'Ente, l'inadempimento non potrà essere formalmente contestato dall'Ente, né potranno essere applicate penali o decadenze dalla concessione. In caso contrario, decorsi 10 giorni senza che il Concessionario abbia posto termine alla irregolarità riscontrata dall'Ente, ovvero non abbia motivatamente giustificato le predette irregolarità, lo stesso procede alla formale notifica della contestazione di addebito e della comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione delle seguenti penali:

- a) per la mancata assunzione del servizio alla data stabilita Euro 5.000,00;
- b) per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, alle disposizioni impartite dal Comune o previste dai regolamenti o in caso di negligenza nell'esecuzione dei servizi o di mancato rispetto degli impegni assunti nel progetto tecnico di gestione e di organizzazione del servizio proposto in sede di gara, verrà applicata una penale pari ad Euro 500,00.

Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito al concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo addebitato sulla cauzione.

Il concessionario deve procedere al pagamento delle penalità comminate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento. Qualora il concessionario, entro tale termine, non effettui il pagamento, l'ammontare delle penali sarà prelevato dalla cauzione.

L'Ente senza indugio escute la fideiussione, dichiara la decadenza della concessione e comunica al concessionario la risoluzione del contratto, intimando al concessionario stesso di cessare ogni attività, ivi compresa la riscossione delle entrate in concessione. Il Concessionario entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale contestazione da parte del Comune, notifica allo stesso le proprie ragioni e difese. Entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi l'Ente notifica al Concessionario il provvedimento di archiviazione, ovvero il provvedimento di irrogazione delle penali e/o la decadenza della concessione. Sono fatti salvi eventuali diversi termini del procedimento.

Il pagamento delle penalità non esonera il Concessionario dal risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune, o a terzi, in dipendenza del proprio inadempimento.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a cause di forza maggiore dimostrate e cause imputabili all'Amministrazione.

Art. 25 Decadenza della gestione

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione del servizio nei casi disciplinati dall'art. 13 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 289 dell'11 settembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La decadenza del concessionario è pronunciata dal Responsabile del Servizio competente del Comune.

Per ogni altra inadempienza qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione; allo scopo il Comune diffida gli utenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto, procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il concessionario stesso.

Il Comune, inoltre, procede all'incameramento del deposito cauzionale o si rivale, mediante trattativa, sui crediti del concessionario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti, ed inoltre provvede all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al concessionario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.

Al concessionario decaduto sono, altresì, addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta inadempiente.

In caso di decadenza, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, con facoltà di richiedere un miglioramento delle condizioni, qualora ritenuto opportuno.

Art. 26 Cessione di azienda e modifica ragione sociale del concessionario

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e l'Amministrazione destinataria delle stesse non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto entro sessanta giorni naturali e consecutivi.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 27 Spese Contrattuali

Le spese relative alla stipula e registrazione del contratto di appalto, del servizio, saranno a totale ed esclusivo carico della ditta Concessionaria.

Art. 28 Foro Competente

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Vicenza

Art. 29 Sicurezza

Il concessionario, in relazione al servizio delle pubbliche affissioni e alla manutenzione ordinaria, dovrà operare sui singoli punti di intervento in maniera esclusiva e solo quando non siano in atto eventuali altri interventi di competenza comunale (manutenzioni verde pubblico, strade ecc.). A tal fine il concessionario è tenuto, prima di ogni intervento, ad informarsi presso gli uffici comunali dell'esistenza di eventuali altri interventi di competenza comunale.

Art. 30 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si intendono qui integralmente richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di concessione di servizi pubblici, nonché in materia di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, con particolare riferimento al D.Lgs.15.11.1993, n.507 e ss.mm. e al D.M. 26 aprile 1994.